

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
terza sezione civile**

La Corte, composta dai magistrati:
dott. Roberto APONTE Presidente rel.
dott. Pietro GUIDOTTI Consigliere
dott. Anna DE CRISTOFARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. *omissis*

PROPOSTA DAL

DEBITORE

- APPELLANTE

NEI CONFRONTI DELLA

BANCA

- APPELLATA

In punto a: appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. *omissis* in data 18/11/2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Appellante, in totale riforma della sentenza n. *omissis* emessa dal Tribunale di Bologna in data 18.11.2016, pubblicata in data 18.11.2016 e notificata in data 01.12.2016, *contrariis reiectis* e previa ogni e diversa occorrente declaratoria:

IN VIA PRINCIPALE

con riferimento al mutuo n. *omissis* sottoscritto in data 16.06.2008 tra il DEBITORE e la Banca, accertato che lo stesso alle clausole contrattuali numero 2 e numero 3, prevede la corresponsione di interessi usurari in violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1815, 1° comma, c.c. e 644 c.p., dichiarare la nullità delle suddette clausole statuendo che non era dovuto alcun interesse in favore della società convenuta e, conseguentemente:

condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del DEBITORE dell'importo di euro 79.115,27, somma già rivalutata e comprensiva di interessi alla data del 31.08.2014, oltre ulteriori interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

IN VIA SUBORDINATA

in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistente ed operante la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo n. *omissis* sottoscritto in data 16.06.2008, condannare, comunque, la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore del DEBITORE di tutte quelle somma versate in

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Roberto Aponte, n. 1355 del 21.maggio.2018

eccedenza rispetto ai limiti di soglia, somme che verranno quantificate nel corso dell'espletanda istruttoria e che andranno maggiorate di interessi e rivalutazione.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede sin d'ora che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a confermare le risultanze contabili emerse nelle perizie, asseverate dinanzi al Tribunale di Bologna in data 29.07.2014; risultanze che hanno acclarato l'esistenza di usura contrattuale *ab origine* nel contratto di mutuo stipulato "*inter partes*". Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Appellata BANCA.

L'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, così decida:

-in *limine litis*, voglia dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, stante l'assoluta insussistenza delle censure mosse da controparte alla sentenza di primo grado e l'integrale infondatezza dei motivi di appello;

NEL MERITO voglia, nella denegata ipotesi che l'inammissibilità non sia dichiarata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere integralmente l'appello.

In ogni caso, con salvezza di spese e compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n.55.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il DEBITORE conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la BANCA, per sentire accertare l'usuraietà degli interessi pattuiti con il contratto di mutuo garantito da ipoteca stipulato in data 16/06/2008 (mutuo dell'importo di € 270.000,00 della durata di 240 mesi) e, conseguentemente, per sentire condannare la BANCA, ex art. 1815, 2° comma c.c., alla restituzione degli interessi da esso attore corrisposti nel corso del rapporto.

2. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda.

Contestava l'usuraietà del mutuo allegata e deduceva che, comunque, **il preteso superamento del tasso soglia riguardava gli interessi di mora, ai quali** (trattandosi di interessi dovuti solo in ipotesi di eventuale inadempimento e non aventi funzione remuneratoria) **non poteva applicarsi la disciplina relativa all'usura.**

Deduceva, inoltre, che **nel contratto era espressamente prevista una clausola di salvaguardia in forza della quale la maggiorazione degli interessi prevista in ipotesi di mora doveva in ogni caso essere ricondotta nel limite del tasso soglia.**

3. Il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di mezzi di prova, con sentenza n. *omissis* resa in data 18/11/2016, rigettava le domande dell'attore e lo condannava alla rifusione delle spese di lite.

3.1. Nel motivare la decisione, il tribunale, premesso che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia gli interessi di mora non possono in ogni caso essere cumulati a quelli corrispettivi, osservava:

che gli interessi di mora non sono rilevati dalla Banca d'Italia ai fini dell'individuazione del TEG e pertanto, **ai fini della verifica del superamento del tasso di usura, deve aversi riguardo esclusivamente agli interessi corrispettivi;**

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Roberto Aponte, n. 1355 del 21.maggio.2018

che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto, avente la funzione di impedire l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia, esclude la possibilità di ravvisare l'usurarietà del mutuo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il DEBITORE deducendo:

- che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, il tasso di mora pattuito nelle misura di tre punti percentuali in più dell'interesse corrispettivo, superava, al momento della conclusione del contratto, la soglia di usura: **il calcolo non era stato effettuato sommando il tasso corrispettivo a quello di usura, ma considerando il solo tasso previsto per il caso di inadempimento;**

che la clausola di salvaguardia, nel caso di specie, è una clausola di stile e non esclude l'illiceità della promessa di un tasso in concreto superiore a quello di usura: il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto disporre c.t.u. per verificare il superamento della soglia di usura e determinare la somma dovuta in restituzione dalla banca.

5. L'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello.

6. L'appello è infondato.

6.1. Va premesso che l'appellante non ha mai sostenuto che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia debba cumularsi il tasso degli interessi corrispettivi a quello degli interessi moratori, ma solo che il tasso di mora sia di per sé rilevante a tale fine; che, cioè, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, 2° comma c.c., sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

6.2. Nella fattispecie, sostiene l'appellante, **il tasso degli interessi di mora convenuti con il contratto di mutuo (3 punti percentuali in più del tasso degli interessi corrispettivi) era pari al 9,107% annuo (essendo l'ISC pari a 6,107%) e quindi superiore al tasso soglia di usura dell'epoca (pari a 9,0600%).**

Dovrebbe pertanto trovare applicazione l'art. 1815, 2° comma c.c. e non sarebbe dovuto alcun interesse. Né, aggiunge l'appellante, può attribuirsi rilievo alla c.d. clausola di salvaguardia perché gli interessi moratori convenuti erano *ab origine* usurari: la promessa di interessi superiori al tasso soglia integrerebbe quindi il presupposto per l'applicabilità dell'art. 1815, 2° comma c.c.

7. Ciò premesso, osserva la Corte che, anche a voler accedere alla tesi secondo cui la rilevazione del tasso soglia possa concernere anche gli interessi moratori, **l'eventuale nullità della pattuizione riguarderebbe comunque esclusivamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi.**

In tal senso può richiamarsi (oltre a copiosa giurisprudenza di merito) Cass. 15/9/2017 n. 21740 che, con riguardo alla pattuizione di interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento *extra fido* e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, ha affermato il principio che la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Roberto Aponte, n. 1355 del 21.maggio.2018

La sanzione dell'art. 1815, 2° comma c.c., in altri termini, come puntualmente osservato dal S.C., "non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano".

Se così non fosse, ha osservato ancora il S.C., "la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui - per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, appunto, l'entità dell'indebitamento del correntista) nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell'interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell'interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all'effetto invalidante)".

8. Orbene, nel caso in esame dalle stesse allegazioni dell'odierna appellante, risulta che nel corso del rapporto (che, tra l'altro, ha visto anche una rinegoziazione del mutuo con riduzione dei tassi) non sono mai stati applicati gli interessi mora (v. la tabella contenuta nella perizia di parte prodotta dall'appellante come doc. n. 6, riportata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado - nella quale sono riportati i pagamenti effettivamente eseguiti e i tassi effettivi applicati - dalla quale si evince che il tasso in concreto applicato è oscillato tra il 2,2238% e il 6,5044%).

8.1. Tale considerazione è assorbente e comporta il rigetto dell'appello senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto in ordine alla effettiva all'effettiva usurarietà o meno del tasso di interesse originariamente pattuito (in particolare non è necessario esaminare la questione, prospettata dall'appellata per escludere il superamento della soglia di usura, se il tasso indicato in contratto sia o no comprensivo dello 0,25% di imposta).

9. Non può comunque farsi a meno di considerare che il contratto di mutuo oggetto di causa contiene una clausola di salvaguardia che, diversamente dall'ipotesi considerata nel caso affrontato da Cass. n. 12965/2016 citata dall'appellante in comparsa conclusionale (nella quale, con riferimento ad un'apertura di credito in conto corrente, l'automatica riconduzione del costo del credito al limite della soglia antiusura sarebbe dovuta intervenire, se ben si è compreso, solo alla chiusura del rapporto) prevede la riconduzione in ogni caso della promessa degli interessi moratori entro il limite della soglia antiusura ed esclude la possibilità di applicazione di un eventuale tasso eccedente.

10. Per le ragioni suesposte l'appello deve essere rigettato.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Deve infine darsi atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 20/5/2002 n. 115 (introdotto con l'art. 1, comma 17 l. 24/12/2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

P.Q.M.

LA CORTE

- a) rigetta l'appello proposto dal DEBITORE contro la sentenza del tribunale di Bologna n. omissis del 18/11/2016;
- b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in € 9.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Roberto Aponte, n. 1355 del 21.maggio.2018

e) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 20 aprile 2018.

Il Presidente est.
Roberto Aponte

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS